



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Bando di Concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca 29° Ciclo - A.A. 2013-2014

Art. 1 Finalità del bando

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso al Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" per il 29° ciclo (A. A. 2013/2014).
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dal concorso.
3. La presentazione della domanda di ammissione di cui all'articolo 5 implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando.

Art. 2 Indizione

1. E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Attività Fisica e dello Sport, istituito presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".
2. Per ciascuno dei curricula compresi nel Corso di Dottorato di cui al precedente comma, le tematiche di ricerca, i posti a concorso e i requisiti specifici di ammissione sono indicati nella scheda allegata (allegato "A"), che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Le borse di studio finanziate da Enti esterni vengono assegnate fatto salvo il buon fine della Convenzione tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore. Tali borse, quando prevedano lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tali attività.
4. Il numero delle borse assegnate potrà essere aumentato con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. L'aumento delle borse di studio può determinare, previa richiesta del Collegio dei docenti, l'incremento dei posti ordinari.
5. L'inizio dei corsi è previsto per il mese di gennaio 2014. La durata dei corsi di dottorato è di tre anni.

Art. 3 Criteri di ammissione

1. Si accede al corso di dottorato previo superamento di un concorso per titoli ed esami (prova orale), secondo quanto precisato nella scheda di cui all'allegato "A", tendente a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 4 Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età o cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea - vecchio ordinamento - o laurea specialistica/magistrale - nuovo ordinamento - conseguito in Italia, come specificato all'interno dei singoli curricula, oppure di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a un titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.
2. L'ammissibilità del titolo accademico estero, **ai soli fini della partecipazione al concorso**, sarà deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato, che potrà richiedere al candidato di integrare la documentazione presentata. A tal fine i candidati in possesso di tale titolo di studio dovranno compilare e sottoscrivere l'Allegato B e trasmetterlo in formato elettronico nella sezione "Annex B/Allegato B", tramite l'upload che il sistema propone nel corso della compilazione della domanda on line.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

In caso di ammissione al corso dovrà essere trasmessa agli Uffici competenti, entro e non oltre 4 mesi dall'immatricolazione, pena la decadenza dal Dottorato, sancita con decreto rettorale, la seguente documentazione:

- a) il certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
- b) la "dichiarazione di valore in loco", rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio posseduto è valido per l'iscrizione "in loco" a un corso accademico analogo al dottorato di ricerca.

3. I candidati dovranno allegare alla domanda:

- a) curriculum vitae (obbligatorio);
- b) due lettere di presentazione, redatte in lingua italiana o inglese e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia, esterni al Collegio del Dottorato (obbligatorio);
- c) un solo progetto di ricerca originale coerente con una delle tematiche indicate all'interno di uno specifico curriculum, redatto in italiano o inglese (obbligatorio);
- d) eventuali titoli aggiuntivi (i.e., altri titoli accademici conseguiti in Italia o all'estero quali master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato, borse di studio per attività di ricerca, attività didattiche presso università, copia delle pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione dell'editore o del direttore della rivista, certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese per studenti non madrelingua rilasciata da TOEFL o CPE o dal Centro Linguistico di Ateneo).

4. Tutta la documentazione indicata nelle lettere a-d dovrà essere allegata in formato elettronico tramite la procedura di upload che il sistema propone al momento della compilazione della domanda on line. Il candidato può procedere all'upload fino alla scadenza del bando. Entro tale data inoltre è possibile cancellare/aggiungere i documenti allegati fino a quel momento. Non saranno presi in considerazione i documenti trasmessi in altri modi ad eccezione delle pubblicazioni secondo quanto indicato nel successivo art. 5 comma 3.

5. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti entro il termine di presentazione della domanda di ammissione, ad eccezione del titolo di studio che può essere conseguito entro l'11/12/2013. In tal caso, pena la decadenza dalla selezione, entro e non oltre la predetta data il conseguimento va comunicato con le modalità indicate all'art. 5 comma 2.

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 445/2000. L'Amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, con provvedimento del Rettore.

7. Possono inoltre accedere al Dottorato anche dottorandi, che se idonei, possono fruire di borsa di studio solamente se in precedenza non ne fruivano. Possono infine accedere al Dottorato anche dottori di ricerca, purché il Dottorato sia caratterizzato da obiettivi formativi sostanzialmente diversi da quelli del precedente: il dottore di ricerca, se idoneo, non può fruire di borsa di studio, anche se in precedenza non ne ha fruito.

Art. 5 Domande di ammissione

Il candidato può presentare domanda per un solo curriculum.

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata on-line, entro e non oltre il giorno **9/12/2013** alle ore 13,00, compilando un modulo raggiungibile al seguente indirizzo web:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

<https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do>

Il candidato si *registra* sul sito dell'ateneo fornendo tutti i dati anagrafici richiesti; annota o stampa lo username e la password che sono assegnati e sono necessari per le operazioni successive.

Da questo momento può entrare nel sito per completare la procedura di iscrizione al concorso.

Effettuato il *login*, deve accedere alla voce *Segreteria - Test di ammissione – Iscrizione concorsi – e selezionare “Dottorato di ricerca 29° ciclo”*, successivamente il *curriculum prescelto* scegliendo tra i posti *ordinari* o *soprannumerari* (leggi succ. art. 9) e procedere con *l'iscrizione*.

Terminata la procedura, è necessario confermare i dati inseriti poiché dopo tale operazione sono modificabili solo i dati anagrafici e i documenti allegati.

2. Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione può presentare domanda di iscrizione al concorso dichiarando in ipotesi tale possesso. Il titolo dovrà essere conseguito entro il giorno precedente a quello fissato per la prova orale. L'avvenuto conseguimento dovrà essere comunicato entro i medesimi termini all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Piazza Lauro De Bosis n. 15 - 00135 Roma, facendo pervenire una dichiarazione relativa alla data del conseguimento e alla votazione ottenuta.

3. Alla domanda dovrà essere allegato, tramite l'upload che il sistema propone quanto previsto dall'art. 4 del presente bando (lettere a-d), ad eccezione delle pubblicazioni che dovranno essere spedite per posta all'indirizzo indicato al precedente comma 2 e che dovranno pervenire entro la data di scadenza del bando (non farà fede il timbro postale) .

4. Tutta la documentazione dovrà essere in italiano o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.

5. I titoli dichiarati dovranno essere stati conseguiti entro i termini di presentazione della domanda.

6. I candidati in situazione di disabilità, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare la tipologia di handicap, una breve descrizione dell'ausilio richiesto e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame durante la procedura di iscrizione on line al concorso, sulla pagina di richiesta di "Ausilio allo svolgimento delle prove".

Art. 6 Prova orale

Scaduto il termine di presentazione delle domande vengono pubblicati sul seguente indirizzo web:

<https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do> gli elenchi degli ammessi alla prova orale con indicazione dell'ora e dell'aula. I contenuti della prova sono indicati nella scheda di ciascun curriculum di cui agli Allegati A1/A4.

Gli studenti residenti all'estero possono chiedere di effettuare la prova orale per via telematica. La richiesta va formulata per e-mail all'indirizzo: daniela.brizi@uniroma4.it.

Art. 7 Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente.

2. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

3. La commissione stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento delle prove medesime.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 8 **Graduatorie finali**

1. Saranno elaborate 4 graduatorie in 50esimi, una per ogni curriculum, secondo i seguenti criteri:

a) valutazione dei titoli obbligatori:

1. valutazione di titoli obbligatori quali laurea magistrale o equipollente (fino a un massimo di 4 punti);
2. curriculum vitae, lettere di presentazione, e il progetto di ricerca (fino ad un massimo di 18 punti)
3. titoli aggiuntivi (i.e., altri titoli di studio, borse di ricerca, pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 3 punti).

b) Prova orale (svolta parzialmente o completamente in lingua inglese e/o francese, anche in modalità telematica, fino a un massimo di 25 punti).

E' necessario il conseguimento di almeno 17/50esimi per poter accedere all'esame orale. Un punteggio minimo di 35/50esimi è necessario per essere considerati idonei ed accedere alla graduatoria finale.

2. Le commissioni giudicatrici, valutati i titoli ed espletate le prove, compilano le graduatorie finali di merito sulla base delle votazioni conseguite. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun curriculum secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

3. In caso di parità prevale il candidato con la minore età.

4. Le borse di dottorato sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza.

5. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei sino a esaurimento.

6. In corrispondenza di eventuale rinuncia prima dell'inizio del corso, subentrerà il primo candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

7. Gli esiti del concorso per ciascun candidato saranno visibili collegandosi alla propria area riservata attraverso il login raggiungibile al seguente indirizzo web:
<https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do>

Art. 9 **Ammissioni in soprannumero**

Possono essere ammessi in soprannumero:

a) i candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti;

b) i laureati provenienti da Atenei stranieri, in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali;

c) i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero che non intendono concorrere per la borsa di studio e chiedono di essere valutati su dossier. A tal fine questi ultimi candidati, nella domanda di partecipazione presentata, devono allegare in formato elettronico tramite l'upload che il sistema propone i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae;
2. titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
3. dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
4. un adeguato progetto di ricerca scritto in italiano o in inglese;

I documenti dei punti 2 e 3 vanno inseriti nella sezione "valutazione titoli aggiuntivi" e i documenti dei punti 1 e 4 in quella "Prog. ricerca- CV- lettere di presentazione".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

In alternativa alla documentazione indicata nei punti 2 e 3, può essere allegato, sempre in formato elettronico (nella sezione: "Annex B/Allegato B"), l'allegato B, "Informazioni sul titolo di studio conseguito all'estero" compilato in ogni parte e firmato. In tal caso la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere trasmessa all'Ufficio Dottorati entro e non oltre 4 mesi dall'immatricolazione, pena la decadenza dal dottorato sancita con decreto rettorale.

La Commissione opera la selezione sulla base dei titoli, redatti in lingua inglese o in lingua italiana, consistenti in:

- un curriculum vitae et studiorum;
- una dichiarazione di conoscenza della lingua inglese o italiana;
- due lettere di presentazione, redatte in lingua inglese o italiana e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia esterni al Collegio di Dottorato;

Le domande di ammissione in soprannumero saranno sottoposte al Collegio dei docenti, può accogliere le domande ovvero respingerle.

Art. 10 **Dipendenti pubblici**

Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/01).

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Art. 11 **Iscrizione**

I candidati vincitori dovranno immatricolarsi secondo le modalità e le scadenze che saranno indicate in un successivo avviso pubblicato nella bacheca messaggi raggiungibile al seguente indirizzo: <https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do>

Art. 12 **Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi**

1. Dottorandi con borsa di studio:

Sono tenuti al pagamento di un contributo pari a **209,13 €**, da corrispondere al momento dell'immatricolazione, che comprende: 16,00 € per imposta di bollo assolta in modo virtuale, 13,13 € per assicurazione, 40,00 € per tesserino identificativo, 140,00 € per tassa DSU 2013/2014.

2. Dottorandi senza borsa e iscritti in soprannumero:

Il versamento del contributo è effettuato in due rate. La prima rata, da corrispondere al momento dell'immatricolazione, pari a **456,00 €** comprende: 246,87 € per contributi, 16,00 € per imposta di bollo assolta in modo virtuale, 13,13 € per assicurazione, 40,00 € per tesserino identificativo, 140,00 € per tassa DSU 2013/2014.

La seconda rata di **300,00 €** dovrà essere pagata entro il 30 aprile 2014.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 13 **Borse di studio**

1. Le borse di studio, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.

Le borse hanno un importo annuale determinato in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008, pari a 13.638,47 €, e sono assoggettabili al contributo previdenziale INPS - Gestione Separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.

3. Le borse di studio vengono erogate, di norma, in rate mensili posticipate; la corresponsione della prima rata viene erogata previa dichiarazione di regolare inizio della frequenza rilasciata dal Coordinatore del Collegio.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando e fatto salvo quanto previsto dal DM 198/2003 sulla possibilità di svolgere attività didattica integrativa retribuita.

4. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, di durata non inferiore al mese; tali periodi non dovranno eccedere la metà dell'intera durata del dottorato. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti proponenti/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.

5. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data di inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponenti/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.

6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

7. Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza. Il limite di reddito per poter usufruire della borsa di studio è di € 16.000,00 annui lordi.

I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilità, l'importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa è stata indebitamente percepita deve essere restituito.

La borsa di studio è confermata per l'anno accademico successivo, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dai Regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

La rinuncia al proseguimento degli studi o alla sola borsa di studio, comporta l'obbligo di restituzione degli importi percepiti nell'anno al quale la rinuncia stessa si riferisce.

Art. 14 **Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti pubblici dal successivo comma 4 e ai dipendenti di imprese. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, Corso di studio o Corso di specializzazione, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto per gli iscritti ai Corsi di specializzazione medica dall'art. 18 del Regolamento del Dottorato, e dall'articolo 14 del presente bando, e fatta salva ogni altra situazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

autorizzata dal Ministero. Il dottorando, inoltre, non può avere impegni professionali o lavorativi, a meno che questi non gli permettano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del Dottorato nella misura richiesta e comunque previa autorizzazione del Collegio.

2. I dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente. Il mancato superamento della verifica annuale implica la mancata erogazione della borsa di studio, se goduta, e la decadenza dal Dottorato.

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n.68.

6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007, n. 247.

7. E' prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità e malattia, nonché per l'espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del Corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio. Durante i periodi di sospensione non è erogata la borsa di studio. I periodi di sospensione devono essere integralmente recuperati con modalità previste dal Collegio.

8. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il Collegio di Dottorato è integrato da un rappresentante dei dottorandi.

9. Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa di studio può usufruire di borse o altre forme di supporto finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del Dottorato.

10. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con obbligo di restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.

Art. 15 Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta del Dottorato e di un Corso di specializzazione medica, con conseguente riduzione ad un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Dottorato presso lo stesso Ateneo in cui frequenta la Scuola di specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione medesima;

c) il Collegio dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel Corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato; in caso di parziale sovrapposizione temporale dei due corsi, la borsa di studio di Dottorato viene erogata alla scadenza della borsa di specializzazione.

Art. 16 **Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.

2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato ("valutatori") e nominati dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

3. La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, che è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio di Dottorato interessato, ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari, anche stranieri, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di "Doctor Europaeus", la Commissione deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.

4. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex art. 14 D.M. n. 94 del 2013. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

6. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il diploma originale è rilasciato a fronte del versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7. La certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" potrà essere rilasciata dall'Ateneo, quando sussistano le seguenti condizioni: i) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei revisori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato; ii) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.; iii) parte della discussione in una delle lingue ufficiali dell'U.E.; iv) periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'U.E.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 17 Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione Universitaria, in attuazione della Legge 675/96, e successive integrazioni e modificazioni, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito web dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico".

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Maria Rita Paradiso – Area servizi agli studenti – email ufficio – mariarita.paradiso@uniroma4.it

Roma, 7 novembre 2013

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giulio Gorla)

f.to IL RETTORE
(Prof. Fabio Pigozzi)